

CIRCOLARE N. 54/E



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 09 settembre 2008

OGGETTO: *Abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g-bis) del TUIR – articolo 82, comma 23 e seguenti, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

- [ERRATA CORRIGE \(COMUNICATO STAMPA DEL 10/09/2008\)](#)

PREMESSA	3
1 L'ABOLIZIONE DEL REGIME DELLE <i>STOCK OPTION</i>	4
2 DECORRENZA DELLA DISPOSIZIONE.....	5
3 REGIME PREVIDENZIALE DELLE <i>STOCK OPTION</i>	6

PREMESSA

Il regime fiscale agevolato delle *stock option* disciplinato dall'articolo 51, comma 2, lettera *g-bis*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, consiste, come noto, nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo.

Detto regime, introdotto dal decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, è stato successivamente modificato dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale della società non superiore al 10 per cento.

Ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo 51 del TUIR, per usufruire dell'agevolazione fiscale devono ricorrere congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

- che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
- che al momento in cui l'opzione è esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati;
- che il beneficiario mantenga almeno per i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

Non verificandosi tali condizioni, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse concorre a formare il reddito di lavoro dipendente imponibile.

1 L'ABOLIZIONE DEL REGIME DELLE *STOCK OPTION*

L'articolo 82, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 26 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'abolizione del suddetto regime agevolato.

In particolare, la citata disposizione ha disposto l'abrogazione della lettera *g-bis*) contenuta nel citato comma 2 dell'articolo 51 del Tuir; di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.

Il relativo compenso in natura deve essere assoggettamento a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tale fine, il datore di lavoro dovrà cumulare il compenso in natura derivante dall'esercizio delle opzioni con la retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta l'assegnazione delle azioni.

In caso di incapienza dei contestuali pagamenti in denaro sui quali il datore di lavoro possa esercitare il diritto di rivalsa sulle ritenute da operare, il dipendente sarà tenuto a versare al datore di lavoro l'ammontare della ritenuta per la quale la rivalsa non sia stata operata, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni ricevute sarà assoggettata a tassazione quale *capital gain*, ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del TUIR con l'aliquota del 12,50 per cento. Al riguardo, si ricorda che ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile deve essere assunto nel costo di acquisto delle azioni il valore assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente. L'eventuale minusvalenza realizzata, determinata secondo i

medesimi criteri applicabili per le plusvalenze, è compensabile con plusvalenze della stessa natura nell'ambito del regime del risparmio amministrato ovvero della dichiarazione.

Da ultimo si fa presente che nessuna modifica è stata invece apportata alla disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti di cui all'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR.

Pertanto, rimane ferma l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte ai dipendenti a condizione che le azioni:

1. siano offerte alla generalità dei dipendenti;
2. abbiano un valore complessivamente non superiore ad €2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
3. non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.

Ovviamente, nel caso di assegnazione gratuita delle azioni, all'atto della successiva cessione l'intero importo del corrispettivo percepito continua a configurarsi come plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

2 DECORRENZA DELLA DISPOSIZIONE

L'articolo 82, comma 24, del decreto-legge n. 112 del 2008 disciplina la decorrenza della disposizione che abroga il regime delle *stock option*.

Il comma 24 prevede che detta abrogazione “*si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*”

In proposito si precisa che la data di assegnazione delle azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo.

Come già chiarito in precedenti documenti di prassi (si veda al riguardo la Risoluzione n. 366/E del 12 dicembre 2007 e la Risoluzione n. 29/E del 20 marzo 2001), il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata (il datore di lavoro) che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, l'opzionario (il dipendente) per l'esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo. Pertanto, deve ritenersi che le azioni riservate al dipendente rientrino nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione.

L'abrogazione del regime fiscale agevolato delle *stock option* opera, quindi, anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data (25 giugno 2008). Ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge, il regime fiscale agevolato continua, invece, ad applicarsi alle azioni già assegnate alla predetta data.

3 REGIME PREVIDENZIALE DELLE STOCK OPTION

La legge n. 133 del 2008 di conversione del citato decreto legge n. 112 ha modificato anche il regime di imponibilità ai fini previdenziali delle azioni assegnate ai dipendenti.

In particolare, il comma 24-*bis* dell'articolo 82 in commento, inserito in sede di conversione, ha integrato quanto già disposto dall'articolo 27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

Al comma 4 del citato articolo 27, che individua le somme ed i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti che si considerano esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi, sono stati ora aggiunti alla lettera *g-bis*) “*i redditi*

da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option", i quali, pertanto, non saranno assoggettati a prelievo ai fini previdenziali.

Anche tale disposizione, ai sensi del successivo comma 24-ter dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, ha efficacia con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.